



**SOLO L'ASL E' LEGITTATA PASSIVA NEI GIUDIZI DI ESENZIONE TICKET.  
TRIBUNALE DI TRANI SENTENZA N. 2152/2022**

*A cura dell'[Avv. Michele Alfredo Chiariello](#)*

**INDICE**

- 1) IL FATTO;**
- 2) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI;**
- 3) PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI.-**

**[1]**

**IL FATTO**

Una donna conveniva in giudizio, avanti il Tribunale del Lavoro di Trani, l'Inps e l'ASL al fine di ottenere – *previo accertamento della sussistenza del corrispondente requisito sanitario (invalidità in misura non inferiore al 67%)* – il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alle spese sanitarie (cd. Esenzione ticket).-

L'Asl restava contumace, mentre l'Inps eccepeva il proprio difetto di legittimazione passiva.-

**[2]**

**LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI**

Il Tribunale di Trani, ***nella persona del Giudice del Lavoro Dott. Eugenio Carmine***

***Labella***, accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'INPS resistente, enunciando il seguente principio di diritto:

- ***l'INPS è l'unico legittimato passivo soltanto nel procedimento per ATP ex art.445 bis c.p.c.,*** perché diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale;
- ***L'ASL, viceversa, è l'unica legittimata passiva nel procedimento avente ad oggetto l'erogazione della prestazione,*** ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio, che sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio, e su cui grava il relativo onere economico.-

Ne discende che, nel giudizio in esame avente ad oggetto la richiesta di esenzione dal ticket sanitario, ***il soggetto passivamente legittimato è solo la ASL,*** atteso che quest'ultima, previo esame della apposita istanza amministrativa presentata ai sensi della L. 26 aprile 1982, n. 181, art. 12, deve verificare che la parte richiedente abbia un'invalità pari o superiore al 67%. -

**[3]**

#### **PREDECENTI GIURISPRUDENZIALI**

***La decisione del Tribunale del Lavoro di Trani aderisce, integralmente, all'orientamento uniforme di legittimità: "In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la legittimazione passiva rispetto alle domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. "ticket") appartiene in via esclusiva alle ASL [...] il difetto di legittimazione passiva (n.b. dell'INPS) può essere rilevato d'ufficio dal giudice, se risulta dagli atti di causa, in ogni stato e grado del giudizio. (Cass. n. 23899/2021).-***